

Ricerca relativa a una domanda di brevetto svizzero

Valutazione della novità e dell'attività inventiva

In Svizzera la novità e l'attività inventiva delle invenzioni oggetto di una domanda di brevetto non sono verificate. Affinché un brevetto possa esplicare i suoi effetti, questi due requisiti devono essere soddisfatti. In caso contrario, infatti, il brevetto potrebbe essere dichiarato nullo su azione di terzi. Vi consigliamo pertanto di verificare questi due criteri chiedendo una **ricerca facoltativa relativa a una domanda di brevetto svizzero**, e se non siete pratici in materia di brevetti vi consigliamo di discutere i risultati e i passi successivi con un mandatario in brevetti.

Ricerca

Un esperto in brevetti passa al vaglio la letteratura brevettuale e tecnico-scientifica disponibile, alla ricerca di documenti appartenenti allo stato della tecnica che potrebbero compromettere la novità o mettere in dubbio l'attività inventiva dell'invenzione. Il risultato della ricerca vi consente di valutare la novità e l'attività inventiva dell'invenzione e di decidere se mantenere la domanda, presentare una domanda di brevetto anche all'estero, modificare le rivendicazioni oppure ritirare la domanda.

Rapporto di ricerca

Nel rapporto vengono elencati i documenti rilevanti suddivisi secondo criteri internazionali che ne indicano l'importanza per la valutazione dell'invenzione. Nella misura del possibile alleghiamo anche i testi completi dei documenti di brevetto. Trovate un esempio di rapporto di ricerca sul sito www.ipi.ch/ricerche-base > Ricerca relativa a una domanda di brevetto svizzero. L'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) riceve una copia del rapporto di ricerca, se per una domanda di brevetto europeo è rivendicata una priorità basata sulla domanda svizzera. Ciò esonera il depositante dall'obbligo di trasmettere personalmente il rapporto (art. 124 della Convenzione sul brevetto europeo e regola 141 del regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo).

Condizioni

La ricerca può essere richiesta tramite il modulo a tergo:

- per le domande di brevetto svizzero,
- dal depositante o dal suo mandatario, entro 14 mesi dalla data di priorità o di deposito (vale la data anteriore),
- oppure, nella misura in cui il depositante non abbia richiesto una ricerca, da chiunque sia autorizzato a consultare gli atti secondo l'articolo 90 dell'ordinanza sui brevetti.

La richiesta è considerata presentata solo una volta pagata la tassa di ricerca e se la versione eventualmente corretta degli atti tecnici è disponibile (v. quadro giuridico).

Quadro giuridico

Questa ricerca è facoltativa e non influisce in alcun modo sull'esame relativo al contenuto della domanda di brevetto. Valgono le disposizioni della legge sui brevetti (LBI; art. 59 cpv. 5 e 6) e dell'OBI (art. 53-60).

- La ricerca poggia sugli atti tecnici originali o eventualmente corretti che sono depositati il giorno della richiesta. La ricerca verte sul contenuto di dieci rivendicazioni e, se del caso, delle rivendicazioni supplementari per le quali è stata pagata la tassa di rivendicazione. Se la ricerca è presentata da terzi, essa poggia sugli atti tecnici determinanti al momento della richiesta.
- Gli atti tecnici devono essere redatti in tedesco, francese o italiano. Su richiesta, la ricerca può essere fondata anche su atti tecnici redatti in inglese. Il relativo rapporto è tuttavia redatto in una lingua ufficiale.
- Qualora la domanda di brevetto manchi di unità, la ricerca verte sulla prima invenzione definita nelle rivendicazioni. Previo pagamento di una tassa di ricerca supplementare la ricerca è estesa anche alle invenzioni successive.
- Qualora una ricerca non sia possibile od opportuna per mancanza di chiarezza, esposto insufficiente, assenza d'applicabilità industriale o di carattere tecnico, esclusione della brevettabilità o altri motivi, informiamo il richiedente per scritto o redigiamo un rapporto di ricerca limitato.
- La ricerca deve essere accurata ma non senza limiti. L'incarico è considerato eseguito quando anche un impegno supplementare sproporzionato non porterebbe a un miglioramento essenziale del risultato.
- Il rapporto di ricerca è spedito al richiedente e pubblicato insieme alla domanda a 18 mesi dalla data di deposito o di priorità. Se la ricerca è presentata da terzi, il rapporto è inviato anche al depositante ma non è pubblicato.

Tassa: 500 CHF più le eventuali tasse di rivendicazione (stato al 1° settembre 2023*)

Consegna: In genere entro tre mesi dal momento in cui l'Istituto accetta di eseguire la ricerca (v. condizioni)

Richiesta di ricerca relativa a una domanda di brevetto svizzero

1 Chiedo che sia eseguita una ricerca relativa a una domanda di brevetto svizzero

Tassa: 500 CHF più le eventuali tasse di rivendicazione (stato al 1° settembre 2023*)

In veste di:

Depositante

Mandatario

La procura è allegata (necessario qualora il mandatario sia nominato soltanto per questa richiesta / sia nuovo).

Persona terza (art. 59 OBI)

Se necessaria, la prova dell'autorizzazione è allegata alla richiesta (v. quadro giuridico).

Nome, cognome, resp. ditta (denominazione ufficiale)

Indirizzo

CAP, luogo

2 Riferimento alla domanda di brevetto svizzero

N. deposito

N. pubblicazione

N. referenza (max. 25 caratteri)

Titolo dell'invenzione

Data di deposito (data del timbro postale)

Depositante

Indirizzo

CAP, luogo

3 Pagamento

La tassa di ricerca include dieci rivendicazioni di brevetto. Se le rivendicazioni sono più di dieci, si prega di indicare il numero delle rivendicazioni supplementari da ricercare (50 CHF a rivendicazione*): _____

Vogliate fatturare le tasse.

Vogliate addebitare le tasse dovute sul nostro conto n. _____ presso l'IPI.

4 Condizioni

La fattura, il rapporto di ricerca e l'eventuale corrispondenza sono inviati al richiedente (n. 1).

5 Osservazioni

Luogo, data

Firma

Vogliate inoltrare la vostra richiesta per posta o via e-mail a:

Istituto Federale della Proprietà Intellettuale, Domande & Registri, Stauffacherstrasse 65/59g, CH-3003 Berna
patent.admin@ekommm.ipi.ch